

Il Sole  
**24 ORE**

21/09/23

**IFOCUS DEL SOLE 24 ORE**  
Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n.22.  
In vendita abbinata obbligatoria  
con il Sole 24 ORE a €3,00 (l'Focus del  
Sole €1,00 + il Sole 24 ORE €2,00).  
Solo ed esclusivamente per gli abbonati.  
In vendita separata dal quotidiano a €1,00.

Chiuso in redazione il 18 settembre 2023



# LE REGOLE PER ATLETI E LAVORATORI SPORT DILETTANTISTICO AL TEST DELLA RIFORMA

Cosa cambia per società e associazioni dilettantistiche dopo il decreto correttivo  
Corsa all'adeguamento degli statuti entro dicembre. I legami con il Terzo settore

DISEGNO DI STEFANO MARRA



### IL QUADRO

Ecco le regole  
per 115mila realtà  
e 4,6 milioni di atleti

Gabriele Sepio p. 3

### IVA

Le correzioni  
rischiano di creare  
nuovi problemi

Sepio e Mancino p. 3

### LA DISCIPLINA CIVILISTICA

Per gli statuti  
adeguamento  
entro il 31 dicembre

Nicola Riccardelli p. 4

### L'INQUADRAMENTO

Fisco e lavoro:  
la disciplina  
per i lavoratori

da p. 10 a p. 14

## SPORT DILETTANTISTICO



## Lo sport

La nozione di sport si amplia: le attività principali degli enti sportivi dilettantistici non sono più solo quelle riconducibili alle

discipline sportive ma anche altre attività di natura sportiva, a patto che siano attività incluse nell'elenco tenuto dal dipartimento per lo Sport

# Il puzzle Sul riordino della tassazione la parola passa alla delega fiscale

Con il decreto legislativo correttivo bis, il 120/2023, associazioni e società sportive dilettantistiche hanno regole più coordinate

Gabriele Sepio

**R**iforma dello sport e correttivo-bis, il decreto legislativo 120/23. Arriva finalmente un restyling per chiarire e coordinare meglio le misure introdotte dai decreti e consentire la piena operatività delle nuove disposizioni. Una buona notizia per il mondo sportivo dilettantistico in cerca di opportunità dopo la fase Covid, con un occhio puntato allo snellimento degli adempimenti, specie per le realtà più piccole e a una maggiore certezza nelle regole del lavoro sportivo e trattamento fiscale. Obiettivi, tut-

tavia, che potranno definitivamente raggiungersi solo dando continuità all'opera di revisione di una riforma dello sport approvata nel 2021 con troppa fretta e con molteplici lacune.

Lo dimostra il doppio correttivo e l'avvio di un Osservatorio per una successiva revisione delle regole in vigore, che potrà essere utile per adeguare le norme una volta sottoposte al vaglio della prima applicazione.

Certamente il nuovo inquadramento dei lavoratori sportivi è la novità di maggiore impatto per gli enti. Da un lato, fornisce risposta all'esigenza di fare chiarezza sui contratti di lavoro che si qualificano

nell'ambito della subordinazione, del lavoro autonomo o della collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.). Proprio quest'ultima è la soluzione cui le norme chiaramente indirizzano gli operatori attraverso la concessione di agevolazioni ad hoc (pensiamo all'esenzione Inail e Irap, al contributo per gli oneri previdenziali eccetera). Probabilmente si sarebbe potuto più coraggiosamente stabilire una linea preferenziale di inquadramento come Co.co.co. dei contratti sportivi, salvo diversa decisione dell'ente per rendere più fruibile la gestione operativa. Tuttavia le indicazioni per rafforzare la presunzione di inquadramento come Co.co.co. dei rapporti, basata sul limite delle 24 ore settimanali e del coordinamento con i regolamenti sportivi, fornisce una risposta che speriamo possa chiudere definitivamente i

troppi contenziosi di fonte al giudice del lavoro.

Occorrerà poi attendere la risposta degli enti rispetto alla scelta di dimezzare la soglia di esenzione totale per fisco e previdenza, che passa da 10 a 5 mila euro annui. Vedremo se la tendenza ad evitare la soglia di contribuzione previdenziale ridotta comporterà o meno una riduzione dei compensi medi assegnati ai lavoratori sportivi. Il nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche costituirà, invece, un punto di riferimento importate per raccogliere i dati e anche per snellire la comunicazione degli stessi ad iniziare dalle informazioni legate ai rapporti di lavoro.

Sul piano fiscale la riforma non interviene direttamente ma ci si attende un intervento dai decreti di attuazione della delega fiscale nell'ottica di completare e razionalizzare le misure

per enti sportivi, (articolo 9, legge 111/23). In questo scenario occorrerà coordinare le attuali misure con le novità del correttivo-bis, pensiamo alla compatibilità tra le Ssd che decideranno di distribuire utili e la defiscalizzazione dei corrispettivi specifici ricevuti dai tesserati e soci.

Non ultimo per importanza è il rapporto tra sport e Terzo settore. Certamente la riforma e, da ultimo, il correttivo-bis, confermano questo connubio e indicano la strada della doppia iscrizione come possibile percorso per semplificare le attività e cogliere nuove opportunità. Gli enti sportivi del Terzo settore sono ormai una realtà sempre più consolidata per chi vuole accedere a nuovi strumenti per lo sviluppo delle attività. Di questo il legislatore, andando avanti, dovrà sempre più tenerne conto. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I PASSAGGI DELLA RIFORMA

## Adeguamenti statutari

Entro il 31 dicembre prossimo le associazioni e società sportive dilettantistiche sono tenute a adeguare statuti al dlgs 36/2021. Il termine vale sia per le Asd/ssd già iscritte sia per gli enti di nuova iscrizione. Nel primo caso la mancata conformità statutaria al dlgs 36/21 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro attività sportive e, nel secondo caso, l'inammissibilità della domanda. Per le modifiche di mero adeguamento fiscale, il correttivo-bis riconosce agli enti già iscritti un regime di esenzione dall'imposta di registro.

## Lavoro sportivo

Il correttivo-bis perimetra ancora di più l'ambito soggettivo del lavoro nello sport.

Oltre alle figure già tipizzate (articolo 25 del dlgs 36/21), è lavoratore sportivo anche il tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni incluse tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti degli Enti affiliati. Esclusi dal lavoro sportivo sono invece coloro che forniscono prestazioni rientranti in una professione con iscrizione in albo professionale e chi svolge mansioni amministrativo-gestionali.

## Rimborsi spese ai volontari

Al volontario sportivo non può essere riconosciuta la retribuzione, ma solo il diritto al rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto per prestazioni effettuate fuori dal

comune di residenza. Il correttivo-bis consente di rimborsare le spese anche a fronte di autocertificazione (Dpr 445/2000), purché entro l'importo di 150€ mensili. Spetta all'organo sociale competente dell'ente sportivo deliberare le tipologie di spese e le attività di volontariato ammesse a rimborso.

## Regole per direttori di gara

Il correttivo-bis introduce una disciplina ad hoc per i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive. A tali soggetti possono essere attribuiti rimborsi forfetari per le spese sostenute per attività svolte anche nel comune di residenza sempreché nei limiti

## Schede a firma Sofia Ludovica Giurlani e Jessica Pettinacci

previsti per i volontari sportivi. A livello operativo, spetta alla Federazione, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva provvedere, per ogni singola prestazione, alla comunicazione o designazione ai sensi dei rispettivi regolamenti.

## Osservatorio Nazionale

Entro il 31 dicembre '23 è istituito l'Osservatorio Nazionale sul Lavoro Sportivo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra i compiti previsti, promuovere iniziative, coordinate anche con gli enti sportivi, per migliorare l'applicazione delle norme del dlgs 36/2021. Spetta all'Osservatorio anche farsi promotore di richieste correttive o migliorative e pubblicare un rapporto an-

nuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale. Un comitato permanente - composto da rappresentanti del Coni, Cip e Dipartimento per lo Sport - si occuperà invece di attestare la conformità degli statuti degli enti sportivi.

## Le discipline riconosciute

Con le ultime modifiche del correttivo-bis, la nozione di Sport si amplia: le attività principali degli enti sportivi dilettantistici non sono più solo quelle riconducibili alle discipline sportive ma anche altre attività di natura sportiva, a patto che siano attività incluse nell'elenco tenuto dal dipartimento per lo Sport, che deve aggiornare annualmente l'elenco delle attività sportive ammesse.



**Modulo 24 Terzo settore**  
Modulo 24 Terzo settore è l'iniziativa digitale dedicata agli approfondimenti normativi sul non profit, sport compreso. Fari puntati su prassi,

legislazione e giurisprudenza con analisi e commenti sotto la direzione scientifica di Gabriele Sepio. [modulo24terzosettore.ilsole24ore.com](http://modulo24terzosettore.ilsole24ore.com)

# Il quadro

## Una riforma per 115mila realtà e 4,6 milioni di atleti e praticanti

Le nuove regole vanno dalla pubblicità agli statuti e alla personalità giuridica, dal lavoro alla gestione degli impianti

**Gabriele Sepio**  
**Jessica Pettinacci**

Oltre 115mila le realtà sportive dilettantistiche alle prese con le novità della riforma dello Sport. Si tratta di dati che forniscono una prima rappresentazione, in termini numerici, degli enti coinvolti dalle nuove regole, in quanto trasmigrati dal Coni al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rnasd).

Finalmente, dopo quattro

anni dalla legge delega 86/2019, il mondo dello sport è destinatario di specifiche regole giuridiche, fiscali e amministrative.

Il legislatore ha infatti dato attuazione alla legge delega, emanando nel 2021 cinque decreti legislativi, ciascuno dei quali si occupa di regolamentare un preciso ambito dell'ordinamento sportivo.

Il primo dei decreti previsti, il Dlgs 36/21, è stato anche l'ultimo ad essere divenuto efficace, entrando in vigore a partire dal 1° luglio dopo un iter piuttosto

burrascoso con diverse proroghe e modifiche. È proprio questo il provvedimento con il quale la quasi totalità delle Asd e Ssd è alle prese, anche alla luce del decreto correttivo 120/2023.

Volendo semplificare, tre sono gli interventi che si rendono necessari nell'immediato. In primo luogo, sotto il profilo civilistico, gli enti sportivi dilettantistici dovranno adeguare i propri statuti alle nuove prescrizioni del Dlgs 36 entro il 31 dicembre, pena la cancellazione dal Registro.

In secondo luogo, assume rilevanza la nuova disciplina del lavoro sportivo, con i diversi inquadramenti possibili nell'ambito del lavoro dipendente o autonomo, con tutti i connessi adempimenti in tema di

versamenti e comunicazioni al Rnasd. Ultimo aspetto da considerare riguarda, invece, il sistema di tassazione degli enti, specie in considerazione delle novità Iva recate dal decreto Pa-bis e dal Fisco-lavoro.

Il decreto 37/21 è, ad esempio, dedicato alla figura dell'agente sportivo, mentre il Dlgs 38/21 riguarda il tema dell'impiantistica sportiva, con nuove norme che interressano le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) affidatarie di impianti pubblici.

A questi tre si aggiungono poi gli ultimi due decreti: il primo che disciplina il Registro istituito presso il dipartimento per lo Sport e le relative procedure di iscrizione per gli enti (Dlgs 39/21) e l'altro che reca

misure in tema di sicurezza nelle discipline sportive invernali (Dlgs 40/21).

Si tratta, dunque, di una riforma che interviene a 360 gradi, su ogni possibile aspetto di natura sportiva, coinvolgendo migliaia di lavoratori, enti e professionisti (avvocati, commercialisti, notai, consulenti del lavoro eccetera).

Stando ai dati elaborati dal Coni, parliamo di circa 1,5 milioni operatori sportivi, fra dirigenti tecnici e ufficiali di gara, 4,6 milioni di atleti e praticanti e oltre 115mila Asd/Ssd affiliate a uno o più Federazioni, Discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Il pasticcio Iva tra esenzione ed esclusione

**Le correzioni**

Coesistono i due regimi  
Si attendono chiarimenti

**Gabriele Sepio**  
**Andrea Mancino**

L'articolo 36 bis del decreto legge 75/2023, in vigore dal 17 agosto, ha introdotto il regime di esenzione Iva per le prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica sportiva, compresi quelli didattici e formativi, rese da organismi senza scopo di lucro, a favore delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.

La norma, coerente con le previsioni dell'articolo 132, comma 1, lettera m), della direttiva 112/2006, consente di superare i dubbi interpretativi sorti in merito al regime Iva ap-

plicabile alle società sportive dilettantistiche, ma non risulta coordinato con le disposizioni del decreto legge 146/2021, che prevede la modifica dell'articolo 10, e l'abrogazione dell'articolo 4, comma 4 del Dpr 633/72 dal 1° luglio 2024.

Pertanto, alla data di entrata in vigore della norma, per le prestazioni di servizi sportivi convivono a pieno titolo due regimi: quello di esenzione (l'articolo 36 bis non precisa però quali modifiche sono apportate all'articolo 10 del Dpr 633/72) e quello di esclusione di cui all'articolo 4, comma 4, del Dpr 633/72, con la conseguenza che a fronte di medesime prestazioni, potrebbero essere adottati dagli enti sportivi regimi differenti.

Sarà quindi necessario chiarire se, a seguito dell'introduzione

del regime di esenzione, tutte le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) avranno l'obbligo di essere dotate di partita Iva o potranno continuare ad avvalersi del regime di esclusione fino al 1° luglio 2024.

In attesa dei chiarimenti di prassi, questa seconda soluzione appare essere la più coerente anche in funzione del regime di specialità che caratterizza l'articolo 4 del Dpr 633.

La disposizione, infatti, a differenza della norma in vigore dal 17 agosto non si rivolge in forma indeterminata a tutte le persone che praticano lo sport ma solamente a una platea ristretta come i soci, gli associati, i tesserati e i partecipanti.

In ogni caso il regime di esenzione, certamente obbligatorio per le società sportive dilettantistiche (Ssd), consentirà di optare per il regime semplificato previ-

sto dall'articolo 36 bis del Dpr 633/72, che esonera i contribuenti dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, ricordando che in caso di attività di natura commerciale, sarà necessario istituire la contabilità separata.

In tal caso, il regime semplificato potrà essere adottato solo per il sezionale istituzionale, mentre per quello commerciale, nel caso non si adotti il regime della legge 398/91, la liquidazione dell'Iva dovrà essere effettuata in modo ordinario determinando il prorata.

Ultimo punto di riflessione è costituito dal comma 2, dell'articolo 36 bis del Dl 75/23. La norma fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 1, n.20, del Dpr 33/72 prevedendo che le prestazioni didattiche svolte prima dell'entrata in vigore della norma rientrino nel

regime di esenzione.

Questa previsione, oltre a creare difficoltà per quelle Asd che svolgono solo attività istituzionale non sono dotate di partita Iva, genera un inutile conflitto con le interpretazioni restrittive fornite dalla Corte di giustizia Ue. Quest'ultima, infatti, con molteplici sentenze ha delineato i limiti applicativi dell'articolo 132, comma 1, lettera i) e j) della direttiva Iva, rischiando di generare una nuova, inutile procedura di infrazione.

Il corto circuito potrà essere superato anche in sede di attuazione della legge delega di riforma fiscale, che prevede all'articolo 9 della legge 111 del 2023, interventi di razionalizzazione delle misure fiscali previste per gli enti sportivi. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Lo statuto

## Obbligatorio oggetto sociale e previsione di attività strumentali

L'adeguamento entro il 31 dicembre per le Asd e le Ssd è il presupposto dell'iscrizione al Registro nazionale

Nicola Riccardelli

Con la riforma dello sport, prende avvio l'obbligo di adeguamento statutario alle nuove norme entro il 31 dicembre 2023.

Con le novità del correttivo-bis (Dlgs 120/23) efficaci dal 5 settembre, tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) sono tenute a conformare i propri statuti alle nuove disposizioni della riforma dello sport.

Un adempimento non solo formale, ma anche sostanziale, posto che la mancata conformità dello statuto ai requisiti del Dlgs 36/21 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rnasd) e, per le Asd/Ssd già

iscritte, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.

In base a queste disposizioni tutti gli enti sportivi dilettantistici, nel periodo che va dal 5 settembre al 31 dicembre, nell'esaminare il proprio statuto vigente, dovranno prestare attenzione a due importanti questioni:

- individuazione delle modifiche statutarie necessarie da proporre all'assemblea;
  - osservanza del corretto procedimento per la valida adozione di tali modifiche statutarie.
- La prima questione può risolversi nell'attività di ricerca delle nuove norme inderogabili. Da questo punto di vista, la comparazione tra la vecchia disciplina e quella sopravvenuta, consente di ritenere che l'adeguamento statutario minimo degli enti sportivi dilettantistici debba-

comprendere certamente la clausola sull'oggetto sociale. Occorre ricordare che, in base all'articolo 7, comma 1, lettera b), Dlgs 36/2021, lo statuto deve espressamente prevedere un «oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica».

In proposito, un utile suggerimento agli enti sportivi dilettantistici è riportare nei propri statuti l'esatta espressione utilizzata dal legislatore. Soprattutto per le Ssd si potrà procedere alla riformulazione della clausola statutaria sulla mancanza dello scopo di lucro in conformità alla nuova accezione dell'articolo 8, Dlgs 36/2021. Se l'ente intende svolgere attività secondarie e strumentali, sarà inoltre obbligatorio che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano. Così come sarà necessario riformulare la clausola

sull'incompatibilità degli amministratori, visto che l'articolo 11, Dlgs 36/2021 vieta ora agli amministratori di ricoprire «qualsiasi carica» in altri enti sportivi dilettantistici.

L'adeguamento statutario può avvenire sia attraverso l'introduzione sia con la soppressione di una determinata clausola, in conformità alle nuove disposizioni, così come può pure realizzarsi con una semplice modifica di una preesistente clausola statutaria.

Va sul punto considerato che il riformatore dello sport non ha previsto alcuna norma volta a facilitare il percorso di adeguamento statutario. A differenza di quanto avvenuto nel terzo settore, non sono previste semplificazioni quali l'approvazione, con le maggioranze semplificate dell'assemblea ordinaria, delle modifiche necessarie all'adeguamento.

Gli enti sportivi interessati, pertanto, a seconda della propria forma giuridica (associazione o società di capitali), sono tenuti a rispettare il procedi-

mento ordinario per l'adozione di queste modifiche e, soprattutto, i quorum costitutivi e deliberativi richiesti dalla legge o dallo statuto vigente.

Questa circostanza, in mancanza di una maggioranza compatta tra i soci oppure per il forte dissidio tra gli stessi, potrebbe determinare in diversi casi l'impossibilità di adottare le modifiche necessarie per l'adeguamento degli statuti e subire, quindi, la procedura di cancellazione d'ufficio dal Rnasd al decorso del termine del 31 dicembre 2023.

In definitiva potrebbe accadere che la sopravvivenza di un ente sportivo dilettantistico resti nella disponibilità di una sparuta minoranza che, in assenza di semplificazioni per l'approvazione delle modifiche, potrebbe causare molteplici difficoltà nell'attività di adeguamento degli statuti alle nuove norme. ●

Componente commissione terzo settore del consiglio nazionale del Notariato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Modifiche da approvare con quorum rafforzati

I termini

Rispetto al Terzo settore nessuna semplificazione

Sofia Ludovica Giurlani  
Jessica Pettinacci

Per gli statuti conformi alla riforma dello sport, sì all'esenzione dall'imposta di registro ma solo per le modifiche di mero adeguamento. Decorso il termine del 31 dicembre, la mancata conformità statutaria al Dlgs 36/21 integra un'ipotesi di cancellazione d'ufficio dal

Registro, per le Asd e Ssd già iscritte, o d'inammissibilità della domanda, per gli enti di nuova iscrizione.

È quanto emerge dalle ultime modifiche del correttivo-bis: viene, in sostanza, riconosciuto alle Asd/Ssd, già iscritte nel registro nazionale attività sportive dilettantistiche (Rnasd), un periodo transitorio per adeguare i propri statuti alla nuova disciplina (articolo 7, comma 1-<sup>o</sup> quater, Dlgs 36/21).

La novità ha un grosso impatto, posto che coinvolgerà centinaia di migliaia di enti sportivi, prima iscritti nel Regi-

stro Coni e transitati automaticamente nel Rnasd. Un iter piuttosto tortuoso rispetto a quanto previsto nel Terzo settore, dove gli enti trasmigrati hanno perfezionato le loro iscrizioni solo previo adeguamento statutario.

L'anomalia avvenuta in ambito sportivo è legata alle diverse tempistiche della riforma, posto che le norme sulla disciplina degli enti sportivi sono efficaci dallo scorso 1° luglio, mentre il Registro sportivo, istituito dal Dlgs 39/21, è avviato già dal 31 agosto 2022.

Va considerato che, nella ri-

forma, una grossa leva potrà essere offerta dagli Organismi sportivi, vale a dire Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva presso cui gli enti sportivi dilettantistici sono affiliati che, tramite la predisposizione di modelli di statuto conformi alle nuove norme, potranno agevolare gli enti nella compliance.

Due gli aspetti da osservare: ● a livello fiscale, le Asd/Ssd beneficiano dell'esenzione dall'imposta di registro solo per gli interventi di mero adeguamento, ossia solo con riferimento al-

le modifiche effettuate per allinearsi a norme inderogabili del Dlgs 36/21;

● a livello operativo, gli enti sono tenuti a convocare le assemblee per procedere alle modifiche statutarie, da approvarsi con i quorum rafforzati delle assemblee straordinarie. Nel correttivo-bis non c'è la semplificazione prevista per gli enti del Terzo settore in tras migrazione che, anche nel mondo sportivo, avrebbe agevolato l'adeguamento, attraverso l'approvazione delle modifiche con i quorum dell'assemblea ordinaria. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPORT DILETTANTISTICO

9

**Attività non Istituzionali**  
È l'articolo del Dlgs 36/2021 che afferma che Asd e Ssd possono esercitare attività diverse dalle principali a patto che l'atto

costitutivo o lo statuto lo consentano e abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto.

# L'oggetto sociale

## Si amplia il novero delle discipline e delle attività sportive

L'elenco elaborato ogni anno dal dipartimento dello Sport. Due macroaree: attività principali e secondarie/strumentali

Damiano Lembo

Il correttivo bis amplia il novero delle attività sportive dilettantistiche: con le ultime modifiche recate dal Dlgs 120/23 ai decreti di riforma ed efficaci dal 5 settembre, arrivano precisazioni per gli enti sportivi dal punto di vista sia soggettivo sia oggettivo.

Anzitutto, si amplia la platea degli enti che possono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi: non solo associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd), ma anche altri enti, quali culturali e di promozione sociale, purché già dotati della veste di ente del Terzo settore (si veda articolo a pagina 5). Un'integrazione che testimonia la volontà di raccordo tra sport e Terzo settore, in una fase in cui si avverte sempre di più l'esigenza di armonizzare le discipline applicabili per gli enti.

Proprio in questo senso vanno intese le nuove regole sull'oggetto sociale in ambito sportivo. In primis, in linea con quanto già previsto nel Terzo settore, il legislatore introduce una macro distinzione tra due tipologie di attività che gli enti sportivi dilettantistici possono svolgere: principali, da un lato, e diverse, secondarie e strumentali, dall'altro.

Nella prima categoria rientrano l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, comprese formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica (articolo 7, Dlgs 36/21). Queste ultime debbono esercitarsi in via stabile e principale, a differenza delle attivi-

tà secondarie e strumentali da svolgersi invece secondo criteri e limiti fissati da un decreto di prossima emanazione.

In questa seconda e ultima categoria rientrano le attività di vendita di materiale sportivo o, ad esempio, la somministrazione di alimenti e bevande. Vale a dire attività che non rientrano nella nozione di sport in senso stretto e il cui esercizio è strumentale al finanziamento dell'ente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Sul punto va peraltro chiarito cosa potrebbe ricondursi nell'alveo delle attività istituzionali, da svolgersi, dunque, in via stabile e principale. Stando alle novità del correttivo bis, cambia il sistema rispetto al passato, in cui le attività principali delle Asd/Ssd erano solo quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina

sportiva associata o Ente di promozione sportiva.

Per sport si intende oggi qualsiasi forma di attività fisica che ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli (articolo 2, Dlgs 36/2021).

In questo senso le attività principali degli enti non sono più solo quelle riconducibili alle discipline sportive Coni, ma anche altre attività di natura sportiva, purché incluse in un apposito elenco del dipartimento per lo Sport. Quest'ultimo sarà dunque tenuto annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività ammesse, anche con il coinvolgimento di Coni e Comitato italiano paralimpico (Cip) per gli ambiti di rispettiva competenza.

Si arriva così a completare il passaggio da Coni a dipartimento per lo Sport, assegnando a quest'ultimo le prerogative sull'individuazione dell'oggetto sociale degli enti sportivi dilettantistici. ●

Presidente nazionale di Us AcI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### ATTIVITÀ PRINCIPALI E ATTIVITÀ DIVERSE

La distinzione normativa. Quando si tratta di attività principali sportive, si intende che l'ente sportivo dilettantistico è tenuto a svolgere, in via stabile e principale, l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Si supera il perimetro Coni/Cip, allargando le attività esercitabili, purché siano incluse nell'elenco del

Dipartimento per lo sport. Quando, invece, si parla di attività diverse, ovvero secondarie e strumentali, vuol dire che si stanno prendendo in considerazione le attività diverse da quelle principali, che hanno natura commerciale e che, qualora l'atto costitutivo/statuto lo consenta, possono essere svolte dagli enti, a condizione che siano secondarie e strumentali secondo criteri e limiti definiti con decreto di prossima emanazione.

## Altre attività con plafond

Il decreto in arrivo

Altrimenti l'ente rischia di perdere la qualifica

Alessandro d'Aprile  
Francesco De Nardo  
Ugo Spicocchi

Tra le novità della riforma, rientra la possibilità per le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) di esercitare attività diverse da quelle principali di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (articolo 9, Dlgs 36/2021). Ciò a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto di prossima emanazione.

A livello operativo, sarà dunque importante attendere l'adozione di questo decreto, fermo restando che gli enti che intendano svolgere queste attività sono tenuti già in questa fase alle modifiche statutarie.

Per la prima volta si introduce, nel mondo sport un limite civilistico allo svolgimento di attività secondarie e strumentali. Vale a dire quelle attività commerciali che il sodalizio svolge allo scopo di supportare e finanziare l'attività sportiva, come attività di sponsorizzazione e pubblicità, gestione di impianti e strutture sportive, gestione del bar, vendita di abbigliamento sportivo.

Si tratta di una novità di grande rilievo che riprende, nella sostanza, quanto già previsto nel Codice del Terzo set-

tore. È in quest'ultimo che infatti si prevede per la prima volta una distinzione tra attività principali (di interesse generale) e diverse, a condizione che queste ultime siano secondarie e strumentali secondo precisi criteri e limiti fissati da apposito decreto. Con la specifica che sono:

- strumentali le attività che, indipendentemente dall'oggetto, sono esercitate dall'ente per la realizzazione, in via esclusiva, di finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale;
- secondarie, ove i ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive o al 66% dei costi complessivi.

A differenza del Terzo settore, la riforma dello sport fa due specifiche in più. Anzitutto precisa che al superamento dei limiti, per più di due esercizi consecutivi, l'ente perde la qualifica sportiva ed è cancellato d'ufficio dal Registro.

Si aggiunge, poi, che i preventi da sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti e dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo di criteri e limiti da definire con l'emanando decreto.

Una misura, questa, tesa ad agevolare gli enti e che potrebbe essere presa in considerazione anche per il Terzo settore, in quanto consentirebbe di evitare che i limiti di prossima individuazione sulle attività diverse inibiscano o condizionino lo svolgimento di attività che spesso producono l'intero ricavo di un ente sportivo. ●

FISCOSEN

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPORT DILETTANTISTICO

398/1991

**Il riferimento base**

Questa legge resta un riferimento sul piano impositivo per le Ssd. Verificati certi requisiti, consente alle Ssd di accedere a un

meccanismo di determinazione forfettaria del reddito d'impresa e applicazione agevolata dell'Iva. Con semplificazioni documentali e procedurali

# Doppia iscrizione/1

## Con gli enti del Terzo settore lo sport fa perno sull'inclusione

Le realtà possono svolgere anche discipline diverse da quelle riconosciute dal Coni o individuate dal dipartimento dello Sport

Patrizia Sannino

Il decreto 36/2021 - al suo debutto il 1° luglio scorso - recante la nuova disciplina per associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) fa luce una volta per tutte su cosa si intende per «ente sportivo dilettantistico».

Si supera l'assetto del passato e si allarga la platea di chi è riconosciuto nel mondo dello sport, includendo sia enti associativi e societari sia quelli costituiti con altre forme giuridiche (ad esempio, fondazioni). Ciò, tuttavia, a patto che si tratti di realtà già dotate della qualifica di ente del Terzo settore (Ets).

Questo porta a compimento la corsa che il legislatore sta compiendo per rendere maggiormente dialoganti le due grandi riforme - sport e Terzo settore - degli ultimi anni.

Il Terzo settore è ormai decollato: vanta nel Registro unico (Runts) centinaia di migliaia di enti, inclusi gli enti di promozione sportiva e quelli a essi aderenti, e resta in attesa solo dell'ultimo step per l'approvazione Ue su alcune misure fiscali del Codice del Terzo settore. Discorso diverso, invece, per la riforma dello sport che sta muovendo i primi passi tra correttivi e interventi legislativi.

L'aver aperto le porte anche agli Ets porta inevitabilmente a due considerazioni interessanti. La prima è dal punto di vista oggettivo: includere il Terzo settore nella dimensione dello sport significa ammettere che gli enti ai fini sportivi possono svolgere anche attività sportive diverse dalle discipline riconosciute. La nozione di sport, in-

somma, va intesa in senso più ampio, come modello di inclusione e valore sociale. Si richiama, per certi versi, l'assetto previsto nel Terzo settore ove le attività sportive dilettantistiche non sono solo quelle riconducibili alle discipline sportive riconosciute ma rientrano in una definizione più larga.

La seconda, non meno importante, riguarda quanto previsto dalla riforma dello sport per l'Ets che acquisisce la qualifica sportiva. Un modello giuridico nuovo, valorizzato dalla riforma, posto che per questi enti non è richiesto il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività sportiva dilettantistica obbligatorio invece per gli enti con la sola veste di Asd e Ssd.

In sostanza, all'ente del Terzo settore sportivo dilettantistico è consentito l'esercizio di più attività di interesse generale, oltre a quelle sportive dilettantistiche in senso stretto.

**LE CRITICITÀ**

Due i nodi da risolvere a apr le novità introdotte dal Dlgs 36/2021. Il primo riguarda la richiesta di snellimento dell'iter, con l'introduzione di un sistema automatico di trasferimento dati dal Runts per gli enti che si iscrivono al Rnasd. Il secondo, invece, il meccanismo di accreditamento presso il Dipartimento dello sport delle attività svolte dagli organismi sportivi ma fuori dal novero di discipline approvate dal Coni

Per gli altri enti sportivi, invece, rimane il vincolo di principalità dell'attività sportiva dilettantistica. Con la specifica che, in quest'ultimo caso, tutte le altre attività potranno sì essere svolte ma solo entro dati criteri e limiti, pena la perdita della qualifica. Di conseguenza, l'Ets sportivo dilettantistico sarà soggetto alle norme del Codice del Terzo settore e, solo per quanto riguarda l'attività sportiva dilettantistica, al Dlgs 36/2021. Dunque, nessun cambio di regole e norme già note.

A oggi restano tuttavia aperte alcune criticità operative. La principale è la richiesta di semplificazione, prevedendo per gli Ets che accedono al Registro nazionale attività sportive dilettantistiche una procedura automatica di trasferimento di dati dal Runts. Auspicando che sia possibile anche il contrario.

Altro nodo da sciogliere rimane la procedura di accreditamento presso il dipartimento per lo Sport delle attività svolte dagli organismi sportivi al di fuori delle discipline riconosciute dal Coni.

In questo percorso di rinnovato cambiamento, un grande ruolo si auspica possa essere svolto dalle reti associative del Terzo settore che siano anche riconosciute ai fini sportivi. Ciò in quanto diventa quanto mai necessario in questa fase «formare e informare bene» a livello capillare sul territorio. Cercando quanto mai di non arenarsi in impasse già vissute e mitigare le paure delle Asd/Ssd che devono fare i conti con le due riforme.

Essere pronti come rete associativa ad accogliere nuove realtà e star lontano da chi alimenta ansie e confusione. La storia non deve ripetersi e neanche come diceva Twain «fare rima». Ora no, non ce lo possiamo permettere. ●

Coordinatore nazionale Terzo settore Acsi Aps

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## La chance di essere impresa sociale

**La qualifica**

Sarà possibile attrarre capitali di rischio

**Filippo Dami**

La riforma dello sport impone alle società sportive dilettantistiche (Ssd) di valutare se assumere o meno la qualifica di impresa sociale, in base all'articolo 6, comma 2, Dlgs 36/2021.

Una decisione che, in disparte dalla valutazione sugli obblighi in tema di organizzazione interna, rendicontazione e trasparenza che questo modello implica rispetto a quello tradizionale, sarà condizionata da un apprezzamento di convenienza fiscale.

Nell'ipotesi in cui questa qualifica non sia assunta, il riferimento, sul piano impositivo, resteranno, oltre alle previsioni del Tuir e della disciplina Iva per le società di capitali, quelle della legge 398/1991. Questa, al ricorrere di requisiti facilmente conseguibili, consente alla Ssd di accedere a un meccanismo di determinazione forfettaria del reddito di impresa e agevolata applicazione dell'Iva, oltre che a semplificazioni documentali e procedurali.

Se la Ssd non si avvarrà dell'opportunità, prevista dall'articolo 8, comma 3, Dlgs 36/2021, di assicurare una (pur limitata) distribuzione degli utili, potrà applicare l'articolo 148, comma 3 del Tuir, rendendo non imponibili i corrispettivi specifici conseguiti dalle attività svolte verso soggetti qualificati in diretta attuazione

degli scopi istituzionali. Diversamente, per la Ssd che, sussistendo i relativi presupposti, deciderà di diventare impresa sociale, si applicheranno le previsioni del Dlgs 112/2017.

Così, sul presupposto del buon esito della procedura di autorizzazione Ue in corso, ci sarà la completa detassazione degli utili accantonati in apposite riserve e destinati allo svolgimento di attività statutarie o a incremento patrimoniale. Inoltre, la Ssd beneficerà delle ulteriori misure previste per questo modello, tra cui quelle che favoriscono l'apporto di capitale di rischio a supporto del programma gestorio.

L'Iva sconterà le regole ordinarie, essendo precluso, in questa ipotesi, il ricorso alla legge 398/1991. Benché l'interpretazione letterale delle norme (articolo 89 Cts) sembri consentirlo, lo impediscono ragioni di coerenza sistematica, non essendo ragionevole conciliare un meccanismo che implica la tassazione forfettaria del reddito con uno che può comportarne la completa irrilevanza impositiva.

Cosa scegliere? A prima vista il modello dell'impresa sociale appare vincente, non solo perché permette la completa detassazione degli utili, ma anche per la possibilità di attrarre, grazie ai relativi benefici fiscali, capitali di rischio, la cui remunerazione, nel modello tradizionale, fa perdere la detassazione dei corrispettivi specifici. Vantaggio che bilancia i maggiori oneri collegati alle modalità gestorie che, in quest'ipotesi, sono presenti. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPORT DILETTANTISTICO

1500 euro

**Senza doppio titolo**  
L'importo massimo su cui va calcolata la detrazione del 19% in caso di erogazioni liberali per Asd non iscritte anche al Runts

# Doppia iscrizione/2

## Detrazioni maggiorate sulle liberalità fino a 30mila euro

Il vantaggio vale soltanto per associazioni appartenenti sia al Rnasd sia al Runts. È prevista anche una deduzione fino al 10%

**Marco Guizzardi**

Uno dei principali aspetti legati alla riforma dello sport è aver chiarito la possibilità per le associazioni sportive di iscriversi contemporaneamente sia al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rnasd) sia al Registro unico del Terzo settore (Runts).

Si tratta di due mondi, lo sport e il Terzo settore, in apparente conflitto tra loro. Da una parte quello di prestazione, che definiva «non sport» la dimensione finalizzata all'educazione dei ragazzi, all'inclusione sociale e al benessere sociale e dall'altra proprio quest'ultimo, che per anni ha tentato di convincere la governance sportiva che non esiste un modello unico di sport e che riconoscerli una pari dignità è simbolo di evoluzione culturale del Paese.

Ma questi due mondi, in realtà, sono legati tra loro da molto tempo. Ne è la prova, ad esempio, il Centro sportivo italiano (Csi) così come altri enti di promozione sportiva del Coni, riconosciuto anche come Rete associativa del Terzo settore.

Ottanta anni di vita spesi nel costante impegno all'educazione dei giovani nello sport, alla lotta contro le discriminazioni, all'applicazione di regole che mettano al centro la persona umana. Si tratta, quindi, di un'associazione nazionale di promozione sociale che, oltre alle classiche Asd e Ssd, vanta

al suo interno anche numerosi enti non profit diversi da quelli sportivi e Asd alle quali è stata riconosciuta anche la qualifica di associazione di promozione sociale (Aps).

Proprio la contemporanea «doppia qualifica» di Asd e Aps costituisce il modello giuridico valorizzato da questa riforma. Un modello da considerare con particolare attenzione, posto che determina effetti in termini giuridici, finanziari e anche fiscali. Non la soluzione magica, ma comunque utile a molte più Asd di quante non si creda.

Sono diverse le misure di favore per l'associazione iscritta in entrambi i registri. Si pensi, ad esempio, alle forme di amministrazione condivisa che consentono di avviare percorsi di

co-progettazione e co-programmazione con la Pubblica amministrazione, in deroga al Codice dei contratti, a differenza di quanto previsto invece per le associazioni riconosciute soltanto ai fini sportivi.

Un altro tema riguarda, poi, la fiscalità di vantaggio: in caso di erogazioni liberali a favore di un'Asd, viene applicata una deduzione nel limite del 10% del reddito o una detrazione pari al 30% di quanto erogato, entro il limite di 30mila euro, se è provvista di «doppia qualifica»; si applica una detrazione pari a solo il 19% e fino a 1.500 euro, se non risulta iscritta al Runts. Una bella differenza.

Non bisogna dimenticare il cinque per mille. L'iscrizione al Runts permette a tutte le Asd di entrare nell'elenco permanente dei beneficiari. Discorso diverso, invece, quello che riguarda le Asd «non Aps», ove l'accesso è destinato solo a quelle che svolgono attività di avviamento allo sport dei giovani fino ai 18 anni, per persone over 60 o soggetti svantaggiati.

Insomma, la doppia qualifica di Asd e Aps è un'importante opportunità per lo sviluppo dello sport in Italia, consentendo di beneficiare dei vantaggi di entrambi i regimi, ma a questo corrisponde maggiore trasparenza gestionale.

Finita l'epoca del «fai da te», rivolgersi a professionisti che scelgano la «veste» migliore, può essere la strada per rilanciare lo sport sociale, di cui si sente bisogno dopo la pandemia, quando l'unico a sopravvivere è stato quello di alta prestazione. ●

Coordinatore nazionale servizi al territorio del Centro sportivo italiano Aps

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Si apre la strada del social bonus

**Agevolazioni**

Le possibilità connesse alle due discipline

**Juri Morico**

Il connubio tra sport e Terzo settore diventa sempre più volano per maggiori opportunità e un ampio ventaglio di incentivi. In questa fase sono tante le valutazioni rimesse alle realtà sportive di base, inclusa l'ipotesi di accesso anche al Terzo settore. Scelta da effettuare a tutto tondo, tenendo conto sia degli effetti fiscali sia degli aspetti amministrativi e finanziari.

Diverse sono le misure previste da sport e Terzo settore che, in alcuni casi, si cumulano per le Asd che siano anche Aps. Si pensi ai finanziamenti stabili annualmente erogati in base all'articolo 72 del Codice del Terzo settore o agli istituti di co-progettazione e co-programmazione. Strumenti destinati, nel primo caso, in via esclusiva al sostegno delle attività di interesse generale di Aps, organizzazioni di volontariato (Odv) e fondazioni enti del Terzo settore (Ets). Nel secondo, a rafforzare e semplificare il legame tra enti locali e sportivi del Terzo settore grazie alle deroghe al Codice degli appalti.

Un altro tema è legato al cinque per mille: per l'iscrizione nell'elenco permanente dei beneficiari come Ets, occorre solo l'iscrizione nel Runts, senza limiti soggettivi e oggettivi, come accade invece per lo sport dilettantistico. Qui i be-

neficiari sono solo le Asd che esercitano attività per under 18, persone di età non inferiore a 60 anni o svantaggiati.

A conferma del legame tra le due riforme, va poi recepita l'ultima modifica del correttivo bis al Dlgs 36/21 che, richiamando l'articolo 71 del Codice del Terzo settore, consente agli enti sportivi di usare, come sede per lo svolgimento di attività istituzionali purché non di tipo produttivo, qualsiasi locale a prescindere dalla destinazione d'uso.

Per gli enti sportivi che siano anche Ets si aprono le porte del social bonus, che si affianca allo sport bonus. Quest'ultimo prevede un tax credit per le liberalità effettuate per interventi su impianti sportivi pubblici, inclusi in concessione ad Asd/Ssd. Il social bonus scatta invece per chi effettua liberalità per progetti di recupero di immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata, a patto che siano assegnati a un Ets per attività di interesse generale non commerciali. Pur essendo aiuti simili, volti a incentivare gli interventi di restauro di immobili pubblici, va considerato che il social bonus è fruibile sia da persone fisiche sia da enti e società. Lo sport bonus invece si applica solo ai soggetti titolari di reddito d'impresa.

Sport e Terzo settore hanno molto in comune. A volte si distinguono per dettagli o piani sovrapposti, altre sembrano vasi comunicanti e si scambiano risorse e opportunità. Per chi è pronto a coglierle. ●

Presidente Nazionale OPES Aps

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## SPORT DILETTANTISTICO

**Esonero modello Eas**  
Si conferma l'eliminazione dell'obbligo di trasmissione del modello Eas per gli enti sportivi dilettantistici. L'esonero è stato

introdotto dai decreti di riforma dello Sport sulla falsariga di quanto già previsto nel Terzo settore. Col decreto correttivo-bis, si supera l'originaria

formulazione e viene meno l'obbligo di comunicare in un'apposita sezione del Rnasd i dati e le informazioni rilevanti ai fini fiscali

# La pubblicità Regolamentato lo scambio di informazioni tra i Registri

Nel caso di associazione con personalità giuridica fa fede l'iscrizione al Rnasd, resta sospesa nell'elenco di Regioni o prefetture

**Gabriele Sepio  
Andrea Mancino**

**D**a agosto 2022, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rnasd) ha sostituito il Registro Coni 2.0, diventando l'unico sistema pubblicitario previsto per gli enti sportivi dilettantistici.

Struttura e modalità di funzionamento riprendono, in parte, l'impianto del Registro Coni e, in parte, richiamano le novità introdotte con il Registro unico del Terzo settore (Runts). Al pari di quest'ultimo, ad esempio, è possibile richiedere l'iscrizione dell'ente oltre all'acquisto della personalità giuridica tramite il notaio.

Si tratta di un registro gestito con modalità esclusivamente telematiche da parte del dipartimento per lo Sport, tramite la società Sport e Salute Spa, al quale spetta anche l'esercizio delle funzioni ispettive per vigilanza e controllo del rispetto dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione.

Il Rnasd si compone di due sezioni. Una *pubblica*, accessibile a tutti, ove sono riportati i dati degli enti iscritti. Una *riservata*, contenente ulteriori dettagli e documenti, a cui possono accedere solo gli organismi sportivi e i propri enti affiliati, nonché le amministrazioni pubbliche.

Un aspetto da considerare riguarda il rapporto tra Rnasd e gli altri registri che possono assumere rilevanza per gli enti sportivi. Nel caso in cui, ad esempio, intendessero assumere anche la veste di ente del Terzo settore. Si parla del Registro unico del Terzo settore o del Registro delle imprese, nel-

l'ipotesi in cui ad assumere la veste di Ets sia rispettivamente una Asd o una Ssd.

Stando alla formulazione iniziale, nei decreti di riforma dello Sport non erano previsti canali di interscambio di dati e informazioni degli enti tra i vari uffici preposti a gestire gli elenchi. Un passo in avanti è stato compiuto grazie al correttivo-bis al decreto 39/2021 (Dlgs 120/2023). Solo con quest'ultimo provvedimento sono stati regolamentati per la prima volta i rapporti tra Rnasd e le altre amministrazioni, nell'ipotesi in cui le associazioni sportive siano già dotate di personalità giuridica e iscritte presso Prefetture/Regioni o Runts (articolo 14, Dlgs 39/21). Nel primo caso, ove le associazioni siano riconosciute con la procedura ordinaria ex Dpr 361/2000 e ottengano l'iscrizione nel Rnasd, l'efficacia nei registri delle persone giuridiche è sospesa fintantoché l'ente mantenga la qualifica di Asd. Con l'obbligo in capo all'Ufficio del Rnasd di comunicare l'avvenuta iscrizione dell'ente o l'eventuale successiva cancellazione, entro 15 giorni, all'ufficio della Prefettura o Regione competente. Discorso diverso, invece, ove l'associazione sportiva sia già Ets riconosciuta secondo la procedura semplificata dell'articolo 22 del Dlgs 117/17. In quest'ipotesi, stando alle novità, l'iscrizione nel Runts non si sospende, anzi resta l'unica efficace per il riconoscimento come persona giuridica. Resta, ove l'ente sia cancellato dal Terzo settore, l'onere dell'ufficio del Runts di comunicare al Rnasd variazioni riguardo gli enti con doppia qualifica, iscritti in entrambi i registri. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Patrimonio minimo di 10mila euro

**I controlli**  
Il notaio centrale nella procedura

**Rocco Guglielmo**

Nel correttivo-bis della riforma dello sport sono previste anche indicazioni sulla personalità giuridica. Diversi gli aspetti chiariti grazie alla nuova formulazione dei decreti che superano le criticità legate ad assenza di patrimonio minimo e mancanza di indicazioni operative. Aspetti che impedivano agli enti sportivi di fruire dell'iter semplificato per l'acquisto della personalità giuridica (Dlgs 39/2021).

Per superare queste difficoltà, per le associazioni con personalità giuridica è stata prevista la necessità di un patrimonio minimo di 10 mila euro (articolo 14, comma 3-ter, Dlgs 39/2021). Si mantiene così il sistema valido per gli enti con autonomia patrimoniale perfetta, dove la necessità di patrimonio minimo e controllo sulle vicende che dovessero incidere sulla sua integrità sono rilevanti per il legislatore. Aspetto confermato anche dal nuovo comma 3-quater che prevede, in caso di di-

minuzione di oltre un terzo del patrimonio a seguito di perdite, l'obbligo dell'organo amministrativo a convocare l'assemblea per la ricostituzione del patrimonio minimo o la trasformazione in associazione non riconosciuta, fusione o scioglimento dell'ente.

Altro tema riguarda la procedura per la personalità giuridica. Confermato il ruolo del notaio nell'iter di iscrizione degli enti al Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (Rnasd). Sia in caso di ricevimento di atto costitutivo e statuto di un'associazione sia in quello di verbale di assemblea straordinaria di una Asd già costituita come associazione non riconosciuta. In base al nuovo comma 2 dell'articolo 14, il notaio ha l'obbligo di deposito presso il Rnasd, con comunicazione del ricevimento dell'atto alla Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto per il riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di Asd già iscritta, il notaio - verificata la documentazione - richiede l'inserimento dell'associazione fra quelle dotate di personalità giuridica. In seguito, deve verifi-

care la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e dalle disposizioni del decreto 39/2021 su natura dilettantistica e patrimonio minimo.

Il comma 3 bis prevede un sistema analogo a quello valido per società di capitali ed Ets: ove il notaio non rintracci le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata e tempestiva (non oltre 30 giorni) agli amministratori. Questi o, in assenza ciascun associato, nei 30 giorni successivi al ricevimento, possono chiedere all'ufficio del registro di disporre l'iscrizione. Se, entro 60 giorni dalla richiesta, l'ufficio non comunica il diniego, non chiede di integrare la documentazione né provvede all'iscrizione, questa si intende negata. Disciplina mutuata da quella del Terzo settore e distinta da quanto previsto per le società di capitali, ove la non iscrizione da parte del notaio è consentita solo nel caso di verbale modificativo e non anche nell'ipotesi di atto costitutivo. ●

Responsabile commissione Studi  
d'impresa e terzo settore del Consiglio nazionale del Notariato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## SPORT DILETTANTISTICO



## Sforamento dei limiti

Per le attività diverse esercitate dall'ente sportivo, qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, i limiti ancora da

definire con decreto, l'ente stesso subisce la cancellazione dal Registro e la perdita della qualifica sportiva (articolo 9, comma 1-ter, Dlgs 36/21).

## Il fisco

# I corrispettivi versati dai tesserati restano non commerciali

A differenza del Terzo settore ancora assente un sistema coordinato di detrazioni/ deduzioni per chi effettua erogazioni liberali

Jessica Pettinacci

Il decreto legislativo 36/21 rivoluziona il quadro normativo per gli enti sportivi, con regole che superano l'assetto previgente sotto il profilo civilistico, gestionale e giuslavoristico.

Mentre per i lavoratori sportivi cambia il sistema tributario e previdenziale, per gli enti manca tuttavia una fiscalità ad hoc modulata sugli specifici modelli organizzativi previsti nel mondo sportivo. In sostanza, a differenza di quanto previsto nel Terzo settore, non viene introdotto un peculiare trattamento fiscale per le realtà dilettantistiche con opportune differenziazioni legate alla natura commerciale/non commerciale dell'ente.

In alcuni casi, il decreto di riforma dello sport si limita a confermare quanto già previsto dall'assetto previgente.

È il caso, ad esempio, del regime di decommercializzazione Ires sui corrispettivi specifici versati da tesserati e associati (articolo 148, comma 3, Tuir). Quest'ultimo, senza soluzione di continuità, viene espressamente confermato dal legislatore per associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd, articolo 36, comma 3, Dlgs 36/21).

In altri casi, invece, le misure fiscali già previste per gli enti non si coordinano con le novità della riforma. Si pensi al regime opzionale di tassazione forfettaria previsto ai fini Ires e Iva (legge 398/91), per le Asd/Ssd con plafond di proventi entro i 400mila euro annui. Si tratta di una delle principali agevolazioni in ambito sportivo che

scatta solo per i proventi connessi a quelli istituzionali (si veda l'articolo a lato).

Un concetto, quello di connessione, che invece non ricorre nel nuovo assetto della riforma. È chiaro che, stando alle attuali formulazioni normative, manca una coincidenza tra l'inquadramento civilistico e fiscale delle attività degli enti sportivi dilettantistici, rispetto alla quale si auspica un coordinamento con successivi interventi legislativi.

Da notare, poi, le altre disposizioni tributarie inserite nel decreto 36/21, che richiamano quanto già previsto dal sistema ante riforma (legge 289/2002). Più nel dettaglio, continuano ad applicarsi agli enti sportivi dilettantistici:

- le ipotesi di disapplicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto su contributi erogati dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali (Fsn) ed Enti di promozione sportiva (Eps) alle Asd e alle Ssd;
- regime di deducibilità delle

entrate derivanti sponsorizzazioni, di importo inferiore a 200mila euro, a favore di associazioni, società e gruppi sportivi scolastici, nonché fondazioni costituite da istituzioni scolastiche;

- applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per atti costitutivi e di trasformazione di Asd/Ssd, Fsn, Dsa e Eps. Con riguardo a quest'ultima misura va segnalata la formulazione più restrittiva rispetto a quanto previsto dal Codice per gli enti del Terzo settore (Ets). Per questi ultimi, infatti, scatta l'applicazione dell'imposta di registro e ipso-catastale in misura fissa non solo per gli atti costitutivi e di trasformazione, ma anche per gli atti di modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione poste in essere da un Ets (articolo 82, comma 3, Dlgs 117/2017 o Cts). Va in ogni caso precisato che per gli enti sportivi dilettantistici, l'ultimo correttivo-bis ha introdotto l'esenzione da imposta di registro per le modifiche statutarie di mero adeguamento. Un ultimo aspetto riguarda le agevolazioni fiscali per chi effettua erogazioni liberali. Manca nel decreto 36/21 un sistema organico di detrazioni/deduzioni in tema di liberalità allo sport, al pari di quanto previsto nel Terzo settore dagli articoli 81 e 83 del Codice del Terzo settore.

Le uniche agevolazioni per chi dona nello sport sono costituite dallo sport bonus e dal regime di detrazione d'imposta previsto per le Asd dal Tuir (si veda l'articolo a pagina 7). L'assenza di un'apposita disciplina nel decreto 36 costituisce, a tutti gli effetti, un'occasione mancata che avrebbe senz'altro consentito di ripensare la fiscalità a sostegno degli enti sportivi dilettantistici in chiave più organica, coordinata e calibrata sui nuovi modelli organizzativi. ●

### Ritenuta del 4%

Continuano ad applicarsi agli enti le ipotesi di disapplicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto sui contributi erogati da Coni, Fsn ed Eps alle Asd e Ssd

## Plafond da definire per le attività diverse

### Disallineamento

Non coordinati i versanti civilistico e fiscale

Jessica Pettinacci  
Gabriele Sepio

Al pari del Terzo settore, la riforma dello sport ha introdotto una differenziazione tra attività principali e diverse. Queste ultime sono attività commerciali che l'ente può svolgere in ottica di autofinanziamento, secondo criteri ed entro limiti fissati da un futuro decreto. Si pensi, ad esempio, alla vendita di gadget o abbigliamento sportivo o alle attività di somministrazioni di alimenti e bevande. A livello fiscale, la rilevanza delle attività diverse va anzitutto valutata in relazione all'attuale trattamento normativo. In particolare alla luce di quella che a oggi rappresenta la principale agevolazione in ambito sportivo: il regime forfettario (legge 398/1991).

Una misura che consente l'applicazione di una detrazione forfettaria ai fini Ires e Iva su proventi derivanti da Asd e Ssd con plafond di ricavi non superiore a 400mila euro annui. Con la specifica tuttavia che rientrano non tutti i proventi commerciali, ma solo quelli connessi agli scopi istituzionali (articolo 9, Dpr 544/99).

È chiaro il rischio per gli enti sportivi, ossia non poter applicare l'agevolazione per la generalità dei proventi da attività diverse, ma solo per quelli connessi. Per questo si auspica un intervento che, da un lato, superi l'attuale disallineamento tra il piano civili-

stico e fiscale e consenta, alla stregua del Terzo settore, l'applicazione dei regimi fiscali di vantaggio sia per le attività principali che diverse. Dall'altro, che i futuri limiti delle attività diverse per gli enti sportivi siano coordinati con quelli già previsti nel Terzo settore (Dm 107/2021). Altro aspetto da chiarire è sugli effetti fiscali derivanti in caso di sforamento dei limiti delle attività diverse. In attesa di conoscere questi paletti, da fissare con prossimo decreto, due le precisazioni:

- la cancellazione dal Registro e la perdita della qualifica sportiva scattano in caso di mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, di limiti che devono ancora essere definiti (articolo 9, comma 1-ter, Dlgs 36/21);

- la perdita della qualifica ha conseguenze fiscali, posto che preclude agli enti cancellati dal Registro la possibilità di fruire delle misure agevolate riservate alle Asd/Ssd. Si pensi, ad esempio, al regime opzionale della legge 398/91 o, ancora, all'ipotesi di decommercializzazione dei corrispettivi specifici (articolo 148, comma 3, Tuir). Si tratta di ipotesi non trascurabili, ma senz'altro residuali, considerando che il legislatore ha già escluso dal computo del plafond delle attività diverse una serie di proventi legati alle attività commerciali afferenti al mondo sportivo, come rapporti di sponsorizzazione, promozioni pubblicitarie, cessione di diritti e indennità legate alla formazione di atleti e gestione di impianti e strutture sportive. ●

SPORT DILETTANTISTICO

15

**Jobs act e apprendistato**  
La soglia minima d'età fissata dal Dlgs 81/2015 per apprendistato di primo livello, qualifica e diploma professionale

# Il lavoro

## Apprendistato da 14 anni di età Co.co.co fino a 24 ore a settimana

È lavoratore sportivo ogni tesserato che svolge, con corrispettivo, mansioni necessarie all'attività sportiva

Olga Pirone

Con l'entrata in vigore del correttivo-bis, il 120/2023, sono diverse le modifiche che sono state apportate al Dlgs 36/2021 relativo alla nuova disciplina del lavoro sportivo. Nuove regole che si aggiungono a quelle introdotte lo scorso anno col primo correttivo (Dlgs 163/2022).

### Lavoratori sportivi

Innanzitutto, si amplia nuovamente il novero delle figure di lavoratori sportivi, probabilmente anche per recepire le criticità evidenziate dalla dottrina sui limiti che un'enumerazione rigida può presentare, con il rischio di esclusione di casi non elencati.

In sostanza, oltre alle figure già tipizzate (ad esempio allenatore, direttore tecnico), la norma introduce una formulazione generica e "inclusiva" qualificando come lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni incluse tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. Va tuttavia specificato che, accanto a questo allargamento, le mansioni essenziali devono essere in ogni caso circoscritte, ossia contenute in un apposito decreto del dipartimento per lo Sport.

Arrivano poi altre precisazioni su cosa si intende per lavoro sportivo. In particolare, sono esclusi dalla disciplina del lavoro sportivo quanti forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui

abilitazione è rilasciata fuori dall'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in Albi, nonché i collaboratori amministrativi-gestionali.

### Committenti

Altra specifica riguarda il lato del committente, che non comprende più solo enti sportivi dilettantistici ma anche Federazioni sportive nazionali (Fsn), Discipline sportive associate (Dsa), Enti di promozione sportiva (Eps) e associazioni benemerite. Di conseguenza, anche per questi soggetti saranno applicati i nuovi adempimenti della riforma, come la comunicazione al Registro dei lavoratori sportivi.

Si tratta di due angolazioni prospettiche, quella dell'ente che usufruisce della prestazione e quella del lavoratore che si avvicina al settore, ove è chiaro l'intento legislativo di agevolare l'inquadramento del rapporto di lavoro e l'individuazione delle tutele applicabili.

### Co.co.co

Meritano attenzione le novità sul lavoro occasionale e le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), uno snodo fondamentale della nuova disciplina. Ciò tenuto conto anche della necessità per gli enti sportivi dilettantistici di fare spesso ricorso a queste particolari prestazioni secondo esigenze variabili connesse agli eventi sportivi.

Le nuove previsioni, recependo le istanze di enti e professionisti del settore, prevedono oggi la possibilità di avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale senza limiti, nonché l'innalzamento da 18 a 24 del monte ore complessivo perché una collaborazione sportiva si consideri co.co.co. Va ricordato che questo "tetto" aveva sin dall'inizio suscitato interrogativi sulle modalità di computo delle ore, cioè ci si domandava se dovesse intendersi complessivamente rispetto alle collaborazioni rese dal lavoratore sportivo in favore dell'ente, oppure - e

questa era l'ipotesi più seguita - se dovesse essere computato per ogni singola collaborazione resa.

L'aumento a 24 ore, pur non chiarendo esplicitamente questo dubbio, risponde all'esigenza esemplificativa dell'organizzazione degli enti che proprio per le esigenze evidenziate si avvalgono spesso di collaboratori e lavoratori occasionalmente coinvolti nelle attività.

### Apprendistato

Infine, va segnalata la novità sull'apprendistato. Viene fissato il limite di età minima a 14 anni, nell'ottica della valorizzazione sportiva e culturale-sociale dei giovani atleti (articolo 30 del Dlgs 36/21). Finendo così per introdurre una deroga a quanto stabilito dal Jobs act che prevede un'età minima di 15 anni per l'apprendistato di primo livello, per la qualifica e il diploma professionale (articolo 43 del Dlgs 81/2015). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Compensi fino a 15mila euro senza prospetto paga

### Gli adempimenti

Il libro unico può essere tenuto tramite Rnasd

Giuliano Sinibaldi

Con la pubblicazione del correttivo bis (Dlgs 120/2023), la riforma dello sport può dirsi completata ed è possibile applicare le nuove disposizioni. A livello operativo sono confermate le modalità relative agli adempimenti a carico degli enti sportivi dilettantistici che operano come datori verso lavoratori sportivi coi quali sono stati

firmati contratti co.co.co.:

- 1 È stato previsto l'obbligo di comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro per tutti i co.co.co. sportivi, anche con compenso inferiore a 5 mila euro;
- 2 Le comunicazioni preventive sono effettuate tramite Rnasd entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto. Equivalgono alle comunicazioni al Centro per l'impiego e devono contenere le stesse informazioni;
- 3 L'obbligo di tenuta del Libro unico del lavoro e la trasmissione della comunicazione mensile all'Inps dei dati retributivi e delle in-

formazioni per il calcolo dei contributi (modello Uniemens) possono (non devono) essere adempiti via Rnasd, anziché tramite canali ordinari;

4 L'iscrizione al Lul può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi possono essere erogati in anticipo. Per il Lul l'operatività del Rnasd è demandata a un decreto attuativo da adottare entro il 31 dicembre 2023;

5 Se il compenso annuale non supera i 15 mila euro non c'è ob-

bligo di emissione del prospetto paga. Il lavoratore dovrà certificare l'ammontare dei compensi percepiti per verificare i limiti d'esenzione;

6 In sede di prima applicazione, adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per co.co.co. sportivi, relativi ai periodi di paga da luglio a settembre 2023 possono essere effettuati entro il 31 ottobre. Le semplificazioni non si applicano ai rapporti di lavoro di natura subordinata né ai co.co.co. amministrativo-gestionali, per i quali vanno espletati gli adempimenti ordinari del datore.

La mancanza di comunicazioni preventive comporta le sanzioni previste per le omesse comunicazioni ai centri per l'impiego: sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato fatta salva, verificandosi le ipotesi di contestazione di lavoro irregolare, l'applicazione della *maxi sanzione*. Sono irrogate dagli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPORT DILETTANTISTICO

100 mila euro

**Il supporto per Asd e Ssd**  
Il ricavo massimo di Asd e Ssd per il riconoscimento di un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati per i Co.co.co.

# I lavoratori Esenti dai contributi i compensi per gli autonomi fino a 5mila euro

C'è un disallineamento tra fisco e previdenza  
Per i subordinati nessuna esenzione  
Gestione separata con aliquota al 24 e 25%

Andrea Mancino

Il decreto legislativo 120/2023 ha definito la figura del «lavoratore sportivo» fissando parametri oggettivi chiari per la corretta individuazione delle ulteriori mansioni che consentono di qualificare come «sportivo» il rapporto di lavoro in ambito dilettantistico.

Sotto l'aspetto soggettivo, l'articolo 25 del Dlgs 36/2021, aveva già chiarito che solo i soggetti tesserati potevano essere ricondotti tra i lavoratori sportivi, mentre per quanto attiene le mansioni, il solo riferimento ai regolamenti tecnici delle diverse discipline sportive aveva generato diffinità interpretativa.

Le recenti modifiche introdotte dal decreto correttivo hanno previsto che accanto alle mansioni espressamente indicate (atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atleti, direttori di gara) le ulteriori mansioni necessarie per lo svolgimento di ciascuna disciplina sportiva siano approvate con decreto del dipartimento dello Sport, sentito il ministero del Lavoro.

Le limitazioni poste dal legislatore sono da accogliere favorevolmente in quanto finalizzate a evitare ogni tipo di interpretazione estensiva, che avrebbe potuto, in sede di verifica, comportare una diversa qualificazione del tipo di rapporto di lavoro instaurato, con la conseguenza di vedersi revocate le agevolazioni fiscali e previdenziali riservate allo sport dilettantistico.

Nell'ambito dilettantistico i rapporti di lavoro possono essere oggetto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile.

L'articolo 36 del Dlgs 36/2021 prevede per ogni tipo di rapporto di lavoro in ambito dilettantistico (subordinato o autonomo) una soglia di esenzione fiscale di 15mila euro, oltre la quale dovranno essere applicate le ritenute fiscali e le addizionali regionali e comunali in misura ordinaria.

La legge 14/2023, considerando che l'articolo 36 del Dlgs 36/2021 è entrato in vigore il 1° luglio, ha previsto che per la determinazione della soglia di esenzione fiscale dovranno essere considerati anche i compensi di cui all'articolo 67, lettera m, del Tuir percepiti dal lavoratore nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno. Pertanto in sede di stipula del contratto o di conferimento dell'incarico, il lavoratore sportivo dovrà rilasciare una apposita dichiarazione.

Tale disposizione non si applica, tuttavia, con riferimento alla determinazione della soglia di esenzione ai fini previdenziali, per la determinazione della quale dovranno essere considerati solo i compensi corrisposti dal 1° luglio.

Per quanto riguarda gli

## Il riferimento

L'imponibile fiscale comprende anche i corrispettivi percepiti tra il 1° gennaio e il 1° luglio 2023

aspetti previdenziali è necessario distinguere i rapporti di lavoro subordinato da quelli di lavoro autonomo. Per i primi non è prevista alcuna soglia di esenzione previdenziale e devono essere applicate le aliquote contributive ordinarie.

Per i rapporti di lavoro autonomo invece è prevista una soglia di esenzione fissata a 5 mila euro. Pertanto solo alle somme eccedenti tale importo si rendono applicabili le aliquote previdenziali del 24 o 25% a seconda che il collaboratore sia o meno iscritto ad altra forma previdenziale.

Per tali rapporti, fino al 31 dicembre 2027, è prevista una ulteriore agevolazione costituita dalla riduzione al 50% della base imponibile su cui calcolare i contributi.

Resta però alcuni aspetti da chiarire circa le prestazioni di lavoro sportivo svolto nella forma di lavoro autonomo occasionale.

Il nuovo comma 3 bis dell'articolo 25 prevede che gli organismi sportivi possano avvalersi di prestatori di lavoro autonomo occasionale secondo la normativa vigente, ma non chiarisce se agli stessi, qualora svolgano mansioni strettamente connesse allo svolgimento dell'attività sportiva, possano applicarsi le norme del Dlgs 36/2021 per i lavoratori «sportivi».

Un chiarimento attraverso un documento di prassi sarebbe auspicabile e, qualora confermasse che la prestazione di lavoro autonomo di cui al comma 2, dell'articolo 25 comprende anche la forma occasionale oltre che la collaborazione coordinata e continuativa, consentirebbe di dare un corretto inquadramento ai tanti casi in cui la prestazione è oggettivamente occasionale e prevede una remunerazione esigua per ciascuna prestazione svolta. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Un bonus per le Co.co.co

### L'agevolazione

Un aiuto per i mesi  
da luglio a novembre

Katia Arrighi

Tra le novità previste per lavoratori e lavoratrici in ambito sportivo rientrano anche le tutele previdenziali e assicurative, oltreché quelle a essere titolari del diritto a una sorveglianza sanitaria e a espletare la propria attività in completa sicurezza.

Sorveglianza sanitaria, tutela previdenziale, sicurezza sul lavoro sono argomenti di interesse del legislatore al punto che l'ultimo correttivo ai decreti di riforma dello sport, il Dlgs 120/2023, ne fa un'ulteriore precisazione, indicando accanto a questi temi, anche il tema del contributo a favore delle realtà sportive soggette ai versamenti contributivi.

Il Dlgs 120/2023 indica espressamente tutele in ambito di controlli sanitari per i lavoratori sportivi (articolo 32, Dlgs 36/21) con l'obbligo dello svolgimento dell'attività sotto sorveglianza medica; sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori (articolo 33, Dlgs 36/21), indicando l'obbligo di una tutela relativamente alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Interessante la precisazione con cui ai lavoratori sportivi, con compensi annuali non superiori a 5 mila euro, si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2 del Dlgs 81/2008. Vale a di-

re la semplificazione che prevede in capo agli stessi la facoltà di partecipare ai programmi di formazione e alla sorveglianza sanitaria.

Ultima previsione è in tema di assicurazione contro gli infortuni, ove per i lavoratori subordinati sportivi scatta l'obbligo assicurativo, mentre ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) si applica la normativa della tutela assicurativa obbligatoria prevista dalla legge 289/2002 (articolo 34, Dlgs 36/21).

In tema di trattamento pensionistico, invece, sono previsti i versamenti al Fondo pensione sportivi professionisti gestito dall'Inps, a seconda dell'inquadramento del lavoratore.

Di particolare interesse l'istituzione di un contributo a favore di Asd e Ssd iscritte nel Registro Rnasd con ricavi pari o inferiori a 100mila euro. A loro verrà riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 per i titolari di rapporto di co.co.co., nel rispetto di condizioni e limiti previsti dal regolamento 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis.

Per conoscere termini e modalità di concessione o revoca del contributo bisogna attendere un prossimo decreto. ●

Consulente del lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## SPORT DILETTANTISTICO



**La scuola degli arbitri**  
Reclutamento, formazione e designazione dei direttori di gara spettano ad articolazioni interne delle Federazioni

sportive nazionali (Fsn), Discipline sportive associate (Dsa) ed Enti di promozione sportiva (Eps), dotate di autonomia operativa

# Flessibilità

## Il lavoro sportivo preferisce la Co.co.co per costi e vincoli

La collaborazione coordinata forma tipica del rapporto fino a prova contraria a carico del lavoratore o degli organi ispettivi

**Celestino Bottoni**

Con la legge delega 86/2019 e il successivo decreto attuativo 36/2021 il legislatore ha dato attuazione al riconoscimento del principio della specificità dello sport nel rapporto di lavoro sportivo. Oltre alla definizione propria di lavoratore sportivo, è stato precisato il suo inquadramento giuridico e fiscale.

A seconda delle modalità di svolgimento delle prestazioni sportive, e a fronte di un corrispettivo, il rapporto può essere inquadrato nella disciplina di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Quest'ultima costituisce senz'altro la fattispecie contrattuale verso la quale si sta maggiormente orientando il mondo sportivo dilettantistico, tenuto anche conto delle peculiarità di svolgimento delle prestazioni da parte dei lavoratori sportivi. Sul punto interviene tutta una serie di indicazioni nei decreti di riforma a tutela del sistema sportivo che, in qualche modo, recepiscono gli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali relativi all'inquadramento giuslavoristico e fiscale del lavoratore, come autonomo o dipendente dell'ente.

In questo scenario si inserisce, peraltro, l'ultimo intervento recato con il correttivo-bis (Dlgs 120/23) al Dlgs 36/2021, con il quale si innalza da 18 a 24 il limite delle

ore settimanali, al ricorrere delle quali una prestazione sportiva, svolta in osservanza dei regolamenti degli enti affiliati, si presume, come collaborazione coordinata e continuativa (a norma dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile). Con la specifica che, in ogni caso, l'onere della prova contraria in ordine all'esistenza di una diversa tipologia di rapporto di lavoro grava sulla parte che intende farla valere, cioè in capo ai

### I VANTAGGI CO.CO.CO

#### Il lavoro sportivo

La legge dà un definizione propria di lavoro sportivo, con relativo inquadramento giuridico e fiscale.

#### Le forme contrattuali

Può essere svolto come lavoro subordinato, autonomo o anche come collaborazione coordinata e continuativa

#### Il limite settimanale

Innalzato da 18 a 24 il limite delle ore settimanali per le prestazioni sportive che si presumono in regime di co.co.co.

#### Le esenzioni co.co.co

Esenti da premio Inail, contributi Inps del 50% fino a tutto il 2027. Esenzione dell'Irap.

soggetti preposti ai controlli o al lavoratore che sia intenzionato a impugnare il contratto applicato.

L'inquadramento della fattispecie come Co.co.co. è senz'altro una scelta premiata dal legislatore attraverso alcune forme di esenzione.

Si pensi, ad esempio, al fatto che tali collaborazioni sono esenti dal premio Inail in virtù delle polizze cumulative già sottoscritte dagli enti affiliati. I contributi Inps, nella misura del 25%, oltre il 2,03% per gli ammortizzatori speciali, in attesa di conferma di circolare dell'ente, sono inoltre ridotti del 50% fino a tutto il 2027. Un terzo del contributo previdenziale sarà a carico del lavoratore sportivo e la rimanente quota a carico del datore di lavoro sportivo.

Ai fini Irap, poi, è prevista l'esclusione dalla base imponibile per i compensi dei Co.co.co. sportivi nell'area del dilettantismo, a patto che siano inferiori a 85mila euro annui.

Sempre nell'ottica agevolativa, va intesa la nuova misura introdotta dal correttivo-bis per le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi non superiori a 100mila euro (articolo 35 Dlgs 36/21). Solo per questi enti di minori dimensioni il legislatore riconosce un nuovo contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori inquadrati come Co.co.co. sportivi ed erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

Sono infine previste ulteriori agevolazioni sotto il profilo fiscale e previdenziale (si veda a questo proposito l'articolo a pagina 11).

## Ai direttori di gara rimborsi a forfait

**Arbitri**

Niente tasse fino a 150 euro mensili

**Gabriele Sepio**

**Jessica Pettinacci**

Con il correttivo-bis arrivano regole ad hoc per direttori di gara e soggetti preposti allo svolgimento di manifestazioni sportive. È l'ultima novità del Dlgs 120/2023.

Per direttori di gara, secondo la definizione del legislatore, si intendono coloro che partecipano alle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica. Nello specifico, spetta a loro provvedere alla direzione delle gare, all'accertamento e alla valutazione dell'attività nonché alla registrazione dei risultati (articolo 18 Dlgs 36/2021).

Reclutamento, formazione e designazione spettano ad articolazioni interne delle Federazioni sportive nazionali (Fsn), Discipline sportive associate (Dsa) ed Enti di promozione sportiva (Eps), dotate di autonomia operativa.

A livello operativo, viene indicata la procedura da osservare ove gli enti dilettantistici si avvalgano delle prestazioni di direttori di gara e altri soggetti che - indipendentemente dalla qualifica - devono garantire la regolarità delle competizioni, sia riguardo al rispetto delle regole sia alla rilevazione di tempi e distanze. In particolare, per ogni singola prestazione, spetta alle Fsn, Dsa o Eps competenti provvedere alla comunicazione o alla designazione in

base ai rispettivi regolamenti.

In ordine al loro trattamento, ai direttori di gara e affini possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese legate all'attività svolta (articolo 25, comma 6-bis, Dlgs 36/21), a patto che siano sostenute entro il limite dei 150 euro mensili (per quelle autocertificate) ed effettuate in occasione di manifestazioni riconosciute da Fsn, Dsa, Eps, nonché dal Coni, Cip e società Sport e Salute Spa. Se pure la normativa richiami i limiti dei volontari sportivi, a differenza di quest'ultimi i direttori di gara possono ottenere rimborso anche per le spese sostenute nel proprio Comune di residenza. A livello fiscale, i rimborsi forfettari, percepiti entro il limite dei 150 euro mensili, non sono assoggettati né a ritenuta né a tassazione.

Discorso diverso se il direttore di gara percepisce un rimborso di importo superiore. In questo caso occorrerà valutare l'inquadramento, tenuto conto anche della possibilità che queste prestazioni potrebbero essere riconducibili nell'ambito del lavoro dipendente o autonomo, anche nella forma del Co.co.co. al ricorrere dei presupposti previsti (si veda articolo a lato).

Accanto a queste ipotesi si potrà considerare anche la collaborazione occasionale sul cui inquadramento resta la necessità di chiarimenti atteso che, a fronte della inapplicabilità dell'articolo 67, comma 1, lettera m del Testo unico delle imposte dirette, rischia di restare fuori dal perimetro agevolativo.

## SPORT DILETTANTISTICO

## Come richiedere il certificato

La richiesta si può presentare in qualsiasi ufficio del casellario presso la Procura e comporta il pagamento dei soli diritti,

considerando l'esenzione totale dall'imposta di bollo prevista sia per enti sportivi sia Ets (articolo 27 bis - allegato B Dpr 642/72 e articolo 82, comma 5, Cts).

# Volontari

## Per chi offre il suo tempo rimborso delle spese documentate

L'indennità riguarda spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto e per prestazioni effettuate fuori dal territorio di residenza

## Ciro Bisogno

La nuova figura del volontario tra sport e Terzo settore: con il definitivo superamento dell'amatore sportivo, gli interventi correttivi della riforma dello sport hanno fatto chiarezza nella dicotomia tra lavoro e volontariato, nonché armonizzato ulteriormente la disciplina con quella del Terzo settore.

In entrambi i settori si delinea una figura del volontario come soggetto che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, per promuovere, da un lato, risposte ai bisogni delle persone e delle comunità, dall'altro, lo sport anche nello svolgimento diretto dell'attività, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Al pari di quelli del Terzo settore, anche per i volontari sportivi scatta il divieto di remunerazione e il principio d'incompatibilità con qualsiasi forma di lavoro autonomo o subordinato a favore dell'ente di cui il soggetto sia socio, tesserato o per il quale svolga l'attività di volontario (articolo 29, comma 3, Dlgs 36/2021).

Ma non solo, l'ultimo correttivo ai decreti di riforma dello sport (Dlgs 120, 29 agosto 2023) ha avvicinato ulteriormente le due riforme su uno dei temi in comune, ossia il rimborso spesa da corrispondere ai volontari. Aspetto, questo, da attenzionare, specie per quelle realtà, come gli enti di promozione sportiva del Coni e gli enti a essa ade-

renti, dotati anche della veste di ente del Terzo settore (Ets) e soggetti, dunque, a entrambe le normative. Queste ultime muovono da una comune previsione che esclude la possibilità di rimborsare, in favore di chi svolge attività di volontariato, le spese a forfait.

Nell'ambito sportivo, in analogia con le previsioni del Codice del Terzo settore, è stato riconosciuto ai volontari il solo rimborso delle spese sostenute ed effettivamente documentate. Per i volontari sportivi il rimborso rileva, tuttavia, solo per alcune specifiche tipologie di spese, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto e per prestazioni effettuate fuori dal territorio di residenza. Un aspetto, questo, che si distingue dal Terzo settore dove non sono previste restrizioni né dal punto di

vista territoriale né sul tipo di spesa ammessa a rimborso.

Da accogliere, in ogni caso, in senso positivo è l'ultima semplificazione prevista col correttivo-bis che, per i volontari sportivi, ammette il rimborso anche a fronte di autocertificazione, purché entro l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sul tipo di spese ammissibili.

In sostanza, a opera dell'ultimo intervento correttivo, si riprende quanto già applicato nel Terzo settore e si individuano anche per i volontari sportivi limiti massimi, mensili, per il rimborso delle spese sostenute. Si tratta di aspetti di grande rilevanza, considerato che interessano tutte le Asd/Ssd e gli enti sportivi dilettantistici, nonché quelli nazionali, quali Federazioni, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, Coni, Cip e Sport e Salute Spa. ●

Presidente nazionale Polisportive giovanili Salesiane Aps

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I DIPENDENTI PUBBLICI

Stando alle novità introdotte dal correttivo-bis per la riforma dello sport, i dipendenti pubblici che intendono prestare la propria attività in ambito sportivo possono qualificarsi in due modi:

- come lavoratori sportivi, quindi l'attività svolta rientra nell'ambito del lavoro sportivo ed è compiuta a fronte di un corrispettivo economico, purché avvenga fuori dall'orario di lavoro e dagli obblighi di servizio. In questa ipotesi, l'attività è resa solo previa autorizza-

zione da parte dell'Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni. Decorsi questi termini, l'autorizzazione si intende accordata con la modalità del silenzio-assenso;

- come volontari sportivi, quindi la loro attività è resa a titolo gratuito e spontaneo, purché avvenga fuori dall'orario di lavoro e dagli obblighi di servizio. In questa ipotesi, l'attività è prestata previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza.

## Obbligo di certificato antipedofilia

## Modelli organizzativi

Va richiesto all'avvio del rapporto di lavoro

## Biancamaria Stivanello

Con l'adozione, entro il 31 agosto scorso, delle linee guida per la predisposizione di modelli organizzativi e controllo (Mog) e codici di condotta in tema di *safeguarding policy* da parte di Federazioni (Ffn), Discipline sportive associate (Dsa) ed Enti di promozione sportiva (Eps), si è concluso il primo step delle misure previste dall'articolo 16 del Dlgs 39/21.

Entro un anno dalla comunicazione delle linee guida, associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche, ma anche Ets iscritti al Rnasd, dovranno dotarsi di codici e modelli conformi a quelli redatti dagli enti affilianti o integrare i Mog adottati.

In caso di affiliazioni a più organismi i sodalizi potranno applicare le linee guida di un solo ente affiliante comunicandolo agli altri. Per l'ineadempimento scattano sanzioni disciplinari per società e legali rappresentanti.

Per rafforzare il contrasto agli abusi sessuali si stabilisce che i regolamenti degli organismi affiliati debbano prevedere sanzioni disciplinari per tesserati condannati in via definitiva, tra gli altri, per reati in tema di pedopornografia. Gettando le basi per l'individuazione di un'autonomia e specifica ipotesi di illecito sportivo.

Scatta l'obbligo per gli enti sportivi di designare un re-

sponsabile della protezione dei minori e darne comunicazione dalla Fsn, Dsa o Eps affiliante, in sede di affiliazione o riaffiliazione, nel rispetto di disposizioni demandate a decreto da adottare entro il 1° luglio 2024.

Infine, con il nuovo inquadramento delle prestazioni sportive, torna attuale l'adempimento del Dlgs 39/2014, in materia di lotta contro abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile. Si tratta dell'obbligo, a carico del datore che intende impiegare personale con mansioni che comportano contatti diretti e regolari con minori, di richiedere un certificato del casellario giudiziale riferito alle condanne definitive per reati di prostituzione minorile o detenzione di materiale pornografico.

L'obbligo non sorge per collaborazioni che non si strutturino in un rapporto di lavoro, con esclusione, nel quadro attuale, delle prestazioni dei volontari. La soluzione interpretativa, se semplificata la gestione dei rapporti, non pare conforme alla ratio della disposizione.

Al livello operativo, il certificato, valido sei mesi e obbligatorio per lavoratori subordinati e autonomi, va chiesto all'instaurazione del rapporto. In attesa del rilascio si può rimpiazzare con la dichiarazione sostitutiva del lavoratore e non va rinnovato in costanza di rapporto. L'obbligo è a carico del datore e non richiede delega o consenso del lavoratore, se non l'informativa privacy. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## SPORT DILETTANTISTICO



**La scadenza del 31 ottobre**  
Asd e Ssd hanno tempo fino al 31 ottobre per essere in regola con gli adempimenti e i versamenti dei contributi

previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, legate al periodo di paga da luglio a settembre 2023.

# Rendicontazione

## Per gli enti ci sono schemi di bilancio fissati per legge

Chi richiede la personalità giuridica deve allegare il bilancio. In alcuni casi il patrimonio andrà ricostruito in modo extra contabile

**Matteo Pozzoli**  
**David Moro**

La riforma dello sport ha introdotto, seppur confermando l'impostazione preesistente, alcune novità legate alla rendicontazione economico-finanziaria.

In base all'articolo 7, comma 1, lettera f), Dlgs 36/2021, le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) devono, come già in precedenza disposto, riportare nello statuto l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari.

È importante evidenziare che, a differenza di quanto avviene per gli enti del Terzo settore, il legislatore ha ritenuto non necessario introdurre specifici schemi di rendicontazione. Le associazioni, cercando presumibilmente di coniugare e ponderare i diversi obblighi informativi e fiscali, potranno scegliere il sistema di rilevazione (competenza o cassa) che meglio si adatta alle loro esigenze gestionali.

Le Asd non sono tenute al deposito del bilancio presso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Ciò detto, il decreto correttivo bis (Dlgs 120/2023) ha stabilito che, nell'eventuale istanza di richiesta di personalità giuridica (articolo 14, comma 1-bis, Dlgs 39/2021), l'associazione deve allegare anche «il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale». Si presume, evidentemente che il richiamato rendiconto/bilancio sia

l'ultimo approvato.

Peraltro, questa previsione resta da collegare potenzialmente anche con la richiesta – anch'essa introdotta con il decreto correttivo bis – di presentazione di una relazione giurata di un revisore legale che accerti, nel caso di patrimonio costituito da beni non monetari, l'esistenza di un patrimonio minimo rappresentativo di «una somma liquida e disponibile non inferiore a 10mila euro (articolo 14, comma 3-ter, Dlgs 39/2021)».

La richiesta di verifica del patrimonio minimo comporta l'adozione di un criterio di rappresentazione articolato sulla competenza economica, quale sistema di rilevazione adatto a misurare il patrimonio come differenza tra attività e passività esistenti. Laddove, in sostanza, il rendiconto sia basato su un principio di cassa, si ritiene che al revisore

tocchi ricostruire extra-contabilmente gli elementi patrimoniali non rilevati a livello gestionale (sostanzialmente tutti gli elementi tranne la cassa e la banca).

Restano in capo alle Asd ulteriori (preesistenti) adempimenti rendicontativi di natura tributaria. L'associazione dotata di partita Iva, come le Asd che svolgono un'attività di impresa in forma occasionale, devono, in base all'articolo 144, comma 2 del Tuir, dotarsi della contabilità separata, utilizzando due appositi sistemi contabili o un unico impianto contabile da cui sia possibile evincere le voci destinate all'attività istituzionale e a quella commerciale (risoluzione 86/E/2002). Il bilancio/rendiconto annuale può rilevare separatamente le voci afferenti alle diverse gestioni.

L'articolo 20, comma 2 del Dpr 600/73 richiede che, in caso di organizzazione di attività di raccolti pubblica fondi (ex articolo 143, comma 3, lettera a), Tuir), sia predisposto specifico rendiconto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento, accompagnato da una relazione illustrativa per ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

In base all'articolo 25, comma 2 della legge 133/1999, uno specifico rendiconto deve essere redatto anche dalle Asd e dalle Ssd nel regime della legge 398/91 che nel periodo abbiano realizzato eventi di raccolta fondi, ovvero abbiano introitato negli stessi proventi da «attività commerciali connesse agli scopi istituzionali». Ciò tuttavia, a patto che tali eventi non siano superiori a due nel corso del medesimo periodo di imposta ed entro i limiti complessivi di 51.645,69 euro. ●

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (CNDCC)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Tutti i compensi da comunicare

**Adempimenti**  
Protocolli informatici: si attende un decreto

**Ilaria Ioannone**

Dal correttivo-bis arrivano nuove indicazioni sul fronte degli obblighi di comunicazione e versamento dei contributi in ambito lavorativo per gli enti sportivi.

A differenza di quanto prospettato nelle prime bozze del correttivo, in sede di prima applicazione per le collaborazioni coordinate e continuative, strettamente legate al periodo di paga da luglio a settembre 2023, Asd e Ssd avranno tempo fino al 31 ottobre (e non il 31 dicembre) per essere in regola con gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

Sul fronte delle comunicazioni al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, Asd, Ssd, nonché Fsn, Dsa, Eps, associazione benemerita, anche paralimpici, Coni, Cip, società Sport e salute Spa, saranno tenute a comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto sportivo.

Un adempimento, questo, che con le modifiche apportate dal correttivo-bis scatta anche per le prestazioni lavorative che prevedono compensi inferiori a 5mila euro. Si tratta di una novità importante che gli enti sportivi dovranno tener a mente dal momento che questi

compensi erano stati inizialmente esclusi dal primo correttivo (Dlgs 163/2022) dagli obblighi di comunicazione al Rnsad.

Per quanto concerne le tempistiche entro cui provvedere all'adempimento, occorrerà rispettare quanto previsto dal Dlgs 36/2021 che impone di comunicare il rapporto lavorativo entro il trentesimo giorno del mese successivo a quello di inizio.

Infine, sul fronte delle collaborazioni coordinate e continuative, scatta l'obbligo di prima applicazione per le collaborazioni coordinate e continuative, a cui si potrà adempiere in via telematica accedendo a una apposita sezione del Rnsad. Non scatta, invece, l'obbligo di emissione del prospetto paga nel caso in cui il compenso non superi i 15mila euro.

Si tratta di adempimenti, quelli legati alle collaborazioni coordinate e continuative, che potranno avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.

Tuttavia per le disposizioni tecniche e per i protocolli informatici necessari a provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 28 del Dlgs 36/2021 sia in tema di obblighi di comunicazione sia di versamento dei contributi, occorrerà ancora attendere un decreto del ministero dello Sport in concerto con il ministero del Lavoro e delle politiche Sociali. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# L'attività Tesseramento dell'atleta con vincolo fino a due anni

Con il decreto legge 75 dietro front sulla cancellazione. Da chiarire la determinazione del premio di addestramento alle società

**Guido Martinelli**

Le novità sull'abolizione del vincolo sportivo arrivano mentre le Federazioni sportive stanno adeguando i regolamenti all'articolo 31 del Dlgs 36/21 che prevedeva, dallo scorso luglio, l'abolizione integrale del vincolo sportivo, cioè il diritto per il sodalizio sportivo di rinnovare unilateralmente il tesseramento dell'atleta e quindi il diritto di godere delle prestazioni in esclusiva del medesimo, per un numero predefinito di anni.

Una modifica che interviene, "a gamba tesa", con l'articolo 41 del Dl 75/23 (convertito con leg-

ge 112/23) che ha previsto che, dallo scorso primo luglio, «al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche», le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possano prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per massimo due anni. Viene così dato mandato ai regolamenti federali di disciplinare modalità e condizioni per i trasferimenti degli atleti «determinando i premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, Dlgs 36/2021».

La norma giunge inaspettata in quanto l'abrogazione del vincolo, prevista dai decreti di ri-

forma dello sport, nasceva dal contrasto tra il regime di vincolo sportivo e il contenuto dell'articolo 1, legge 91/81, ormai abrogato, ma riportato nel comma 1 dell'articolo 3, Dlgs 36/21: «l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero».

Una norma che esclude di porre limiti, come il regime di vincolo, alla libera pratica sportiva, sia pure con il positivo obiettivo di tutelare i vivai e il diritto concesso solo ai club di decidere come un atleta possa proseguire la sua attività sportiva.

Se la situazione normativa fino allo scorso 30 giugno poteva, in via ipotetica, legittimare l'esistenza di un vincolo alla circolazione degli atleti, questo viene meno con l'entrata in vigore dell'articolo 25, Dlgs 36/21, dove, anche per i dilettanti, la prestazione retribuita è qualificata co-

me attività lavorativa.

Appare superfluo ricordare come sia la stessa Costituzione, all'articolo 4, comma 1, a statuire che: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro».

Ne deriva che ove l'atleta per il quale, per norma federale, sia scattato un vincolo biennale, abbia sottoscritto un contratto di lavoro solo per il primo anno, ove la sportiva non glielo rinnovasse per il secondo o questo non fosse di gradimento potrà trasferirsi ad altro club che gli proponga un contratto per la seconda stagione. Ogni eventuale divieto sarebbe palesemente anticostituzionale.

Ad analoga conclusione si dovrà giungere per un atleta volontario al quale per il primo o secondo anno di vincolo federale sia proposto di sottoscrivere un contratto di lavoro. Anche in questo caso ogni limite al trasferimento sarebbe giudica-

to in contrasto con il precetto costituzionale.

Alla luce di quanto esposto non si comprende la ratio della reintroduzione di un vincolo sportivo biennale.

Sarà possibile, in base alla novità, in casi di questo tipo, riconoscere alla società vincolante il premio di addestramento. Ma anche la sua determinazione non è agevole. Dovendosi applicare il comma 3, articolo 31 del decreto di riforma, questo dovrà essere determinato sulla base «del contenuto patrimoniale del rapporto». Ciò produrrà la necessità (da parte di chi: la Federazione?) di un esame del contratto per la determinazione del premio.

E poi: che garanzia si potrà avere che il contratto depositato sul quale si è provveduto alla determinazione del premio non sia l'unico contratto sottoscritto tra le parti? ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Agevolato l'uso degli impianti per Asd e Ssd

**Le strutture**

Attività di gestione libere dal limite dei ricavi

**Luca Stevanato**

Agevolato l'uso di impianti pubblici per associazioni e società sportive (Asd e Ssd) senza scopo di lucro. Questa la principale misura inserita nel decreto 38/2021, che si accompagna all'ulteriore misura che in-

centiva la gestione di impianti sportivi per Asd/Ssd.

Esclusi i proventi derivanti dall'attività di gestione dal computo delle attività diverse, con la conseguenza che tali attività potranno esercitarsi a prescindere dal volume di ricavi e senza che incida sulla qualifica sportiva.

La necessità di attuare misure di rigenerazione urbana, che siano in grado di costituire da un lato fonte di nuova ricchezza e dall'altro strumento di crescita sociale, soprattutto in aree de-

gradate, ha visto il legislatore affrontare la tematica dell'impiantistica sportiva cercando di individuare disposizioni, da affinare nel tempo, in grado di semplificare le procedure di affidamento. La riforma, però, non può che essere un primo passo.

Evidente, infatti, che l'aver escluso dalla platea dei proponenti dei progetti le realtà con finalità di lucro si presta a critiche sulla perdita di opportunità di investimento privato per quelle strutture che, se ammo-

denate, possono essere fonte di ricchezza per la collettività e gli Enti locali proprietari.

Né sembra che così si colga la forza propositiva che deriva dalle attività delle entità non lucrative per le quali le nuove disposizioni riducono l'ambito di non imponibilità delle entrate derivanti dalla gestione indiretta.

Anche alla luce dell'entrata in vigore di nuove disposizioni che prevedono, per queste realtà, il mutamento del regime di non imponibilità Iva a quello di

esenzione, dal 2024, oltre all'assenza di precise indicazioni da parte delle Entrate, si pongono dubbi in merito alla loro capacità di utilizzare l'impianto con la sola attività istituzionale.

I corrispettivi della gestione di un posto di ristoro, un'attività di pubblicità o della gestione di spazi accessori saranno sempre da considerare di natura commerciale e conseguentemente imponibili ai fini Iva e delle imposte dirette. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

